

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 33 del 28 Aprile 2022

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 – Verifica di conformità del piano di gestione del complesso agroforestale regionale “Macchia della Magona” per il periodo 2021-2035 agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della L.R. 80/2012.

Allegati: nessuno

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 “

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente dipendente della Regione Toscana;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana”, ed in particolare l’art. 30, così come modificato dall’art. 40 comma 3 della L.R. 80/2012, che per i piani di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale che prevede che:

- (comma 5) L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente competente,
- (comma 7). Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane;
- il Regolamento di attuazione della L.R. 39/2000, approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 48/R (Regolamento Forestale);
- il precedente decreto di ente Terre n. 2 del 11/01/2021 “Nuove direttive agli enti per la redazione dei piani di gestione dei complessi del Patrimonio agricolo forestale regionale”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1395 del 27-12-2021 ad oggetto " Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2022 di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80.";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 10/01/2022 n.1 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022-2024”;

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 15/03/2022 n. 24 ”Decreto n. 1 del 10/01/2022 ad oggetto “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2022 con indicazioni relative al triennio 2022-2024”. Modifica Allegato A;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 390 del 11-04-2022 ad oggetto “Approvazione Piano delle attività di Ente Terre per il 2022 ed indicazioni per il triennio 2022-2024- Modifica alla DGR n. 1395 del 27/12/2021 che approva le Direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l’annualità 2022.

Vista la L. R. febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.” che all’art. Art. 6 prevede fra i casi di esclusione dall’applicazione della suddetta legge “i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.”

Esaminato il piano di gestione del complesso agroforestale regionale “Macchia della Magona” per il periodo 2021-2035, adottato da Comune di Bibbona con la deliberazione di Consiglio n. 64 del 30/11/2021 in quanto detto complesso è amministrato dal medesimo Comune;

Dato atto che il piano di gestione in questione riguarda il complesso agroforestale regionale “Macchia della Magona”, che interessa una piccola area a livello locale, e che è stato redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe e che pertanto sussistono le condizioni di cui all’art. 6 comma 1 lett.c) della L.R. 10/2010;

Preso atto che i piani, che per la sua dimensione e tipologia tecnica è depositato presso la direzione dell’Ente Terre regionali toscane presso la sede legale in via di Novoli, 26 in Firenze e consta dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica generale e relativi allegati;
- Registro particellare;
- Schede viabilità;
- Prospetto delle superfici- consistenza patrimoniale
- Schede fabbricati;
- Programma degli interventi;
- Studio d’incidenza;
- Elaborati cartografici;
- progetto Qgis del piano;
- tabelle e dati previsti dai riferimenti tecnici;

Considerato che:

- il piano di gestione interessa il complesso agricolo-forestale regionale “Macchia della Magona” esteso per 1635,8775 ettari, suddiviso nelle seguenti comprese: boschi in evoluzione naturale, boschi d’alto fusto in evoluzione, boschi cedui, fustaie di latifoglie in gestione ordinaria;
- all’interno delle singole comprese, le particelle forestali o unità colturali sono delimitate da riferimenti topografici permanenti, al fine di facilitarne la localizzazione sul terreno (fossi, strade, sentieri, crinali ed evidenti limiti di copertura arborea). All’interno di queste particelle sono state individuate e cartografate le tipologie forestali. Tutte le particelle, rilevate e distinte su apposite schede, costituiscono, ordinate per compresa, il registro particellare;
- per ogni compresa viene descritto lo stato di fatto e proposti gli interventi da attuare nel periodo di validità del piano;
- la realizzazione del piano si inserisce nel contesto di una politica gestionale diretta, oltre che alla razionale utilizzazione delle risorse forestali, al riequilibrio territoriale, alla difesa del paesaggio e dell’ambiente, per un corretto uso del territorio e delle risorse naturali;
- gli interventi previsti dai piani sono conformi alla normativa vigente e tendono al perseguimento degli obiettivi di difesa e di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale regionale definiti dall’art. 27 della L.R. 39/2000.

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 47 della Legge Forestale della Toscana e del comma 10 dell’art. 10 del Regolamento Forestale l’attuazione dei tagli boschivi previsti dai piani di gestione approvati è comunque soggetta a dichiarazione, mentre l’attuazione degli altri interventi è soggetta a specifiche autorizzazioni nei casi previsti dalla normativa vigente;

Richiamata la nostra precedente nota n. 964 del 01/02/2022 con osservazioni e richieste di integrazioni rispetto alle bozze dei documenti prodotti;

Atteso che il contenuto del piano del complesso agroforestale regionale “Macchia della Magona” inviato per via elettronica, integrato e rielaborato alla luce della nota n. 964 sopra citata, è conforme a quanto richiesto per i piani di gestione all’articolo 30, comma 2, della L.R. 39/2000 ed alle nuove direttive per la redazione dei piani di gestione approvate con il decreto di Ente terre regionali n. 2 del 11/01/2021 ed ai riferimenti tecnici approvati con il decreto n. 22 del 08/03/2022;

Vista la nota n. 2262 del 07/03/2022 dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere “Piano di Gestione Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in comune di Bibbona – conferenza dei servizi decisoria asincrona – parere”.

Vista la nota n. 98067 del Settore Tutela della Natura e del Mare della Giunta regionale della Toscana in data 09/03/2022 “L.R. 30/2015 - Piano di gestione forestale - Piano dei tagli del Comune di Bibbona (LI). Espressione della Valutazione di Incidenza (art. 87 l.r. 30/2015) relativamente alla ZSC “Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello” (Cod. IT5160005);

Vista la nota del Comune di Bibbona del 01/04/2022 con la quale si richiedono alla Regione Toscana - Settore Tutela della Natura e del Mare chiarimenti in merito alla Vinca espressa con la nota sopra citata;

Vista la nuova nota n. 165563 del Settore Tutela della Natura e del Mare della Giunta regionale della Toscana in data 15/04/2022 di pari oggetto;

Richiamata la determinazione n. 188 del Comune di Bibbona “Conferenza dei Servizi Decisoria – Determinazione di Conclusione Positiva ex art.14 comma 2 e successivi, legge 241/1990, forma semplificata modalità’ asincrona, per rendere efficace il Nuovo Piano di Gestione Agro-forestale Macchia della Magona con validità’ 2021-2035;

Ritenuto opportuno dare atto che:

- l’esecuzione degli interventi, per quanto non indicato nel piano, dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento forestale;
- le opere AIB dovranno uniformarsi con le prescrizioni del Piano AIB;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nelle note dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Giunta regionale della Toscana e dall’Unione dei Comuni Colline Metallifere;
- nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1. la conformità del piano di gestione del complesso agroforestale regionale Macchia della Magona redatto per il periodo 2021-2035 agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012, fatte salve altre autorizzazioni necessarie all’esecuzione degli interventi previsti dal piano;
2. di dare atto che nel complesso agroforestale regionale Macchia della Magona:
 - l’esecuzione degli interventi, per quanto non indicato nel piano, dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento forestale;
 - le opere AIB dovranno uniformarsi con le prescrizioni del Piano AIB;
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nelle note del Settore Tutela della Natura e del Mare della Giunta regionale della Toscana e dall’Unione dei Comuni Colline Metallifere indicate in premessa;

- nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.
3. di dare comunicazione degli esiti della verifica di conformità al Comune di Bibbona.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL'ENTE
Dott. Giovanni Sordi